

Verbale di Assemblea del 20 Giugno 2020

Oggi, 20 Giugno 2020, alle ore 15, si è riunita presso la sede di Via Maroni, 13 – Casciago Morosolo (VA), l'Assemblea dei soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifiche Statutarie. Esame e delibera conseguente.
2. Informazione sulla situazione finanziaria.
3. Informazione sulle attività estive

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Giorgio Loli che constata la presenza di Beatrice Abbondanza, Alessandro Sansottera, Giancarla Barbieri, Giuseppe Bertoni, Antonella Bertoni, Giuliana Frati, Franco Loli, Vincenzo Novembre, Eleonoro Gritti, Andrea Novembre, Marinella Odello, Mariagrazia Pumo, Giuliano Silvestri, Brigida Silvestri e Fabio Vincenti, Alessandro Sansottera e Beatrice Abbondanza. Essendo presenti 13 soci su 18, il Presidente dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente chiede se vi sono domande sui cambiamenti indicati nella bozza di statuto distribuita ai soci con la convocazione dell'assemblea. Si apre un esteso e esaustivo dialogo su alcuni cambiamenti e si passa alla votazione. I cambiamenti di statuto sono approvati all'unanimità dei presenti. Lo Statuto, sia in modalità correzioni, che pulito, è allegato al presente verbale.

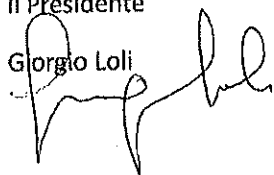
Sul secondo punto all'Ordine del Giorno viene distribuito un prospetto della situazione economico finanziaria a oggi con la proiezione a fine anno sociale, dal quale si evince che non ci sono criticità. Anche questo prospetto è allegato al presente verbale.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno Beatrice e Alessandro riportano il progetto di tenere un seminario di Permacultura a fine Luglio e un Campo Estivo con adolescenti in Agosto se si riusciranno a creare le condizioni richieste dalla presente normativa re-Covid19.

Terminata la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno la riunione si chiude alle ore 16,30.

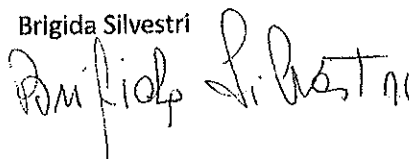
Il Presidente

Giorgio Loli



Il Segretario

Brigida Silvestri



STATUTO

Amici de LaSchola ETS-APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Amici de LaSchola ETS-APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Casciago all'indirizzo risultante dalla amministrazione competente e con durata illimitata. L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione si ispira ai principi di una vita associata di studio, ricerca e lavoro utile per sperimentare ed incarnare i valori umani che reggono la vita sociale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) ai sensi dell'art.5 lett. d) Dlgs 117/17, attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà promuovere iniziative innovative e sperimentazioni educative sociali per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità umane, anche in riferimento ai compiti educativi e sociali delle famiglie.
- 2) ai sensi dell'art.5 lett. e) Dlgs 117/17, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà organizzare, anche in collaborazione di altri enti, laboratori e attività per la tutela e la valorizzazione di aree naturali urbane ed extraurbane.
- 3) ai sensi dell'art.5 lett. i) Dlgs 117/17, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà organizzare conferenze, mostre, convegni, studi e ricerche connesse alla diffusione delle finalità sopra declinate.
- 4) ai sensi dell'art.5 lett. l) Dlgs 117/17, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà organizzare e gestire doposcuola, progetti per il recupero scolastico, iniziative finalizzate all'inclusione e all'integrazione scolastica di studenti a rischio di dispersione e abbandono scolastico.
- 5) ai sensi dell'art.5 lett. s) Dlgs 117/17, agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; in particolare l'associazione potrà organizzare attività finalizzate a realizzare: prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante

l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

6) ai sensi dell'art.5 lett. u) Dlgs 117/17, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

7) ai sensi dell'art.5 lett. v) Dlgs 117/17, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; l'associazione potrà, a tal fine, organizzare convegni, ricerche e iniziative pubbliche e percorsi educativi rivolti alla cittadinanza tutta.

8) ai sensi dell'art.5 lett. w) Dlgs 117/17, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, entro le proporzioni previste dall'art.35 del Dlgs 117/17, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- Il consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

I rapporti tra l'associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei diritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione o in caso di mancato versamento della quota associativa, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata



adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sulla questione si pronunci la prima assemblea utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente;

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente dell'associazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche telematica purché con modalità atte a rilevarne il recapito, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta del Consiglio Direttivo
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- delibera, garantendo il contraddittorio, sui ricorsi degli associati esclusi o di coloro la cui domanda di associazione è stata respinta dal consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;



- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art.6 Dlgs 117/17 ;
- eleggere il Presidente e, a sua discrezione, uno o più vice presidenti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo, se costituito ancora da oltre la metà dei suoi membri originari, provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. In mancanza di non eletti provvede a cooptare nuovi membri scelti fra i soci. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea utile, la quale può confermarli o procedere a nuove nomine. Se le dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori comportano il venir meno di oltre la metà del numero degli amministratori, gli amministratori rimasti convocano entro tre mesi un'assemblea ordinaria per rinnovare l'organo di amministrazione con un mandato ex novo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai componenti dell'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere, conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, se nominato, o il consigliere più anziano di età in assenza di Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, anche in mancanza di essi, per delibera dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 Dlgs 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7


ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale con le modalità previste dal Dlgs 117/17;
- j) eventuali proventi da attività diverse art. 6 Dlgs 117/17 nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- k) proventi da attività di raccolta fondi art.7 Dlgs 117/2017;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- m) altre entrate espressamente previste dalla legge;

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto di cassa o, nel caso di raggiungimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo settembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



ART. 17 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta al Consiglio Direttivo che la esamina entro 30 giorni. L'assemblea, potrà normare le modalità di attuazione dell'articolo 17 tramite apposito regolamento.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, per malattia, a seguito di valutazione di rischi specifici inerenti alle attività effettivamente prestate, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e ai sensi del Dlgs 460/97, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nelle more della completa attuazione delle previsioni del Dlgs 117/17 si applicano le disposizioni transitorie stabilite dallo stesso decreto e dalla normativa vigente, in particolare fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

